

R.G.: 718/2017

718/17
327/18
8848
R.G.R.G.
SENTENZE
CRON.
REP



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza dell' 8.10.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 718/2017 R.G.L.

TRA

VINCENZO PALAGANO, nato in LATRONICO il 17/10/1956, C.F.: PLGVCN56R17E474M, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. PANICO ANTONIO con cui elett.te domicilia in VIA PIETRO LACAVALA, 34 85043 LATRONICO;

OPPONENTE

e

Agenzia Entrate Riscossione, in persona del Procuratore, con sede legale in Roma, alla via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Wanda Faillace, elettivamente domiciliata in Senise, zona Mercato n. 7, in virtù di mandato a margine della memoria;

OPPOSTA

Nonché

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, codice Fiscale 80078750587 Partita IVA 021211511001, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.a. con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 448/98, nonché della procura a rogito della Dott.ssa Laura Mattielli, Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 - Racc. 5762, domiciliato in Potenza alla Via Pretoria n. 263 presso l'avv. Filomena CAMARDESE che lo rappresenta per mandato generale alle liti del 21.07.15 n. 21569 a rogito del Notaio P.Castellini di Roma;

OPPOSTO

CONCLUSIONI: come in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale appare opportuno riepilogare brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite.

Con ricorso depositato il 14.04.2017 PALAGANO VINCENZO ha adito questo giudice, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 092 2017 90082006 40 000 ed al sottostante avviso di addebito n. 392 2015 00014807 69 000- ente creditore INPS - per debiti contributivi relativi agli anni 2008 - 2012 di € 5.247,16, oltre spese di procedura. Ha eccepito la intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali indicati nell'avviso di addebito, asseritamente notificato il 30.12.2015 sotteso alla intimazione di pagamento: il ricorrente ha disconosciuto di aver ricevuto la detta notifica. L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento. Nel merito ha chiesto accertare la intervenuta prescrizione del credito portato dal sopra detto avviso di addebito. Tanto premesso, ha concluso come da ricorso introduttivo. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi alle istanze di parte ricorrente, contestando la ricostruzione di diritto della controparte e concludendo per il rigetto del ricorso come da memoria. L'INPS ha, del pari, chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza dell' 8.10.2019, sulle conclusioni delle parti, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Va osservato che sussiste la legittimazione passiva di Equitalia per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica dell'intimazione di pagamento); l'INPS è legittimato passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.

Occorre ora procedere alla qualificazione dell'azione proposta in sede giurisdizionale. Come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva - nel caso sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso - occorre la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa *ex lege* sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.

Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, circostanza confermata dalla data del presunto evento della notifica, contestato dall'opponente.

L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza della Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08. L'impugnazione proposta è supportata dall'interesse della parte ad agire in giudizio ex art.100 cpc (cfr conf. Cassazione Sentenza del 30.10.2012, n. 18642).

L'atto può essere qualificato come prodromico all'esecuzione e l'opposizione avverso lo stesso rientra negli artt. 615 1° comma e 617 1° comma cpc. I vizi formali avverso l'intimazione di pagamento sono esaminabili solo quando il ricorso è stato proposto entro il termine di venti giorni, secondo il disposto dell'art. 617, 1° comma cpc. Qualora un contribuente riceve una cartella di pagamento e dal 2011 un avviso di addebito, ha a disposizione vari rimedi processuali a seconda dei vizi da cui risulta affetta la cartella, essendo i tempi per proporre opposizione di 40 giorni qualora riguardino il merito della somma richiesta e di 20 giorni qualora riguardino le modalità della richiesta stessa.

In generale, va osservato che in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'*an* e sul *quantum*, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione *ex lege* 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., remissioni in termini per eventi sismici, etc: eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.

In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. Statuto del contribuente, vizi della notifica della cartella, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.

La deduzione relativa alla omessa notifica dell'avviso di addebito non risulta fondata. L'INPS, per l'avviso di addebito notificato a sua cura (a decorrere dal 1/1/2012, ex art.30 dl 78/2010) ha fornito la prova della ritualità della notifica effettuata presso l'indirizzo dell'opponente a Contrada Pargo n. 12 (LATRONICO) con raccomandata, in applicazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, quarto comma ove si specifica che "*l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento*".

L'avviso n. 392 2015 00014807 69 000 risulta notificato il 30.12.2015 a mezzo raccomandata a mani del ricevente. Orbene, nel caso di notifica degli atti impositivi a mezzo raccomandata, secondo la Cassazione (cfr. sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013) l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale

avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).

Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che "La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".

Solo per le notifiche postali a mezzo di ufficiale giudiziario si applica la legge 890/92 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa introdotto dal comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 in vigore dal 1 marzo 2008, che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Trattasi della C.A.N. ossia di una seconda raccomandata, ma senza ricevuta di ritorno che viene inviata dall'agente postale qualora consegna un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto. Pertanto, in questo caso l'agente postale, con la C.A.N. dovrà comunicare al destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato. Inviata la C.A.N., l'agente postale deve indicare, sull'avviso di ricevimento dell'atto consegnato, il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica nonché la data dell'invio. La notifica, in questo caso, si perfeziona con la consegna dell'atto, non con la consegna della C.A.N.

Nel diverso caso di notifica postale diretta, ossia effettuata dall'esattore senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, la consegna del piego a persona diversa dal destinatario deve ritenersi valida anche senza l'invio della raccomandata informativa. Ed invero, la Corte di Cassazione nell'ordinanza 18 febbraio 2016, n. 3254 ha correttamente osservato che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - ed alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di

ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

È stato altresì ribadito dalla Cassazione che *"non appaiono dunque pertinenti le censure relative alla manca osservanza dell'ordine dei soggetti ai quali effettuare la notifica o l'assenza del mancato inoltrato della raccomandata al destinatario in caso di consegna al portiere - Cass. n. 19771/2013. Del resto, la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso "nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene" (sentenza n. 17 del 2011), trattandosi di situazioni differenti tra loro (ex multis, Corte cost. nn. 43/2010, n. 131/2007; Corte cost. n. 130/2011) (cfr. sentenza del 23/06/2014 n. 14196).*

La notifica dell'avviso è pertanto valida. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla relazione di notifica postale dell'avviso di addebito il solo difensore dell'opponente ha dedotto che non appartiene al PALAGANO la firma apposta in calce ad essa nello spazio relativo al soggetto ricevente. In pratica, si è negata la paternità della firma laddove il soggetto incaricato della notificazione non ha riportato che la notifica è avvenuta mediante consegna a mani proprie del destinatario. Da tanto consegue che la posizione assunta dalla parte, neanche personalmente, non giustifica la richiesta di verifica della scrittura privata; limitandosi al disconoscimento della firma, non introduce allegazioni volte a contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza. Inoltre, si osserva che, dal momento che le copie possono tener luogo dell'originale, parte ricorrente si è limitata a contestare la conformità delle relate all'originale per il solo fatto che si tratta di fotocopie (cfr. discussione orale), ma non ha allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni tali da inficiare radicalmente l'atto, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc. Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr. ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).

Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relate in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi.

Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relate in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta allegata la documentazione relativa all'addebito il cui numero è correttamente trascritto, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi. Ed invero, secondo il recente e condiviso orientamento della Suprema Corte *"la lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (in tal senso, tra le ultime, le pronunce 23920/2013 e 15762/2013). Nel casoche qui interessa, non occorre fare riferimento anche alla presunzione della normalità della ricezione dell'atto spedito a mezzo raccomandata, ma solo a quella della coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto"* (cfr. Cassazione sentenza del 22/05/2015 n. 10630).

Parte ricorrente non ha preso posizione al riguardo e neanche ha allegato di non avere ricevuto gli allegati. L'avviso di addebito, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi ritualmente notificato, con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione.

L'opposizione avverso l'avviso di addebito in oggetto, qualora la si voglia far rientrare nell'art. 24 del dlgs 46/99, è pertanto inammissibile perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, nonché, del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi. Le doglianze relative alla prescrizione della contribuzione, alla illegittimità dell'avviso perché emesso in pendenza di impugnazione del verbale di accertamento presupposto sono infatti precluse per effetto della tardività dell'opposizione all'avviso di addebito.

Neanche risulta avverata la prescrizione successiva alla notifica dell'addebito in considerazione del termine inferiore a cinque anni decorso al momento della notifica della intimazione di pagamento (29.03.2017).

Il Palagano contesta anche la legittimità della pretesa azionata sostenendo di non essere tenuta al versamento delle somme pretese a titolo di interessi di mora e di compensi per la riscossione, in ragione della irragionevolezza e sproporzione delle pretese dell'ente di riscossione. Sotto tale profilo, la domanda, seppur ammissibile, è infondata.

Quanto al profilo concernente gli interessi di mora, deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta risulta generica, considerato che essa non esplicita le ragioni in base alle quali gli importi pretesi debbano ritenersi illegittimi. Il dettaglio del debito contenuto nell'intimazione di pagamento, infatti, dimostra chiaramente che gli interessi sono stati applicati in modo proporzionato al debito e risultano di ammontare inferiore rispetto a quest'ultimo. Altra questione è, invece, quella concernente l'ammontare dei compensi per la riscossione che la parte ricorrente ritiene non dovuti. Deve preliminarmente richiamarsi la disposizione normativa su cui si fonda la pretesa dell'ente riscossore. Ci si riferisce all'art. 17 D.lgs. 112/1999 che, nella versione risultante dalle modifiche apportate con l'art. 10, comma 13-quater, D.l. 06.12.2011, n. 201 (applicabile al caso di specie *ratione temporis*), così dispone:

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

- 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- 3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);

d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);

e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

Con l'entrata in vigore dell'art. 9 D.lgs. 159/2015, che ha sostituito l'art. 17 del D.lgs. n.112/99, l'aggio è attualmente definito quale "onere di riscossione" nei seguenti termini:

“[...] agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio.
[...]

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

- 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
- 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- 3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso.

Non si può sostenere la illegittimità del compenso, come affermato dal ricorrente. In proposito, va evidenziato che l'art. 17, co. 2 D.lgs. 112/1999 (oggi art. 9 D.lgs. 159/2015) prevede che gli oneri di esecuzione – e non anche gli oneri di riscossione – siano commisurati ai costi di funzionamento del servizio. Non a caso, il secondo comma della disposizione citata elenca delle percentuali che vanno raffrontate agli importi delle somme iscritte a ruolo (nn. 2 e 3, comma 2 art. 17 cit.). Per gli oneri di riscossione, dunque, il legislatore ha inteso prescindere dalla valutazione concreta del peso economico delle singole e specifiche procedure esecutive e cautelari.

La normativa primaria ha, pertanto, introdotto un meccanismo presuntivo dal quale discende la debenza degli oneri di riscossione, per il solo fatto dell'attivazione del meccanismo di esecuzione forzata. A conferma di quanto appena osservato, va evidenziato che solo per gli oneri di esecuzione – e non anche per quelli di riscossione – è prevista la regolamentazione secondaria da parte del Ministero dell'Economia: ciò, a dimostrazione del fatto che solo i primi costituiscono un rimborso dei costi specificamente affrontati per la singola procedura esecutiva.

Ne consegue che l'onere di precisa allegazione ed asseverazione dell'attività esecutiva posta in essere, invocato dal ricorrente, non è ravvisabile con riguardo ai compensi di riscossione.

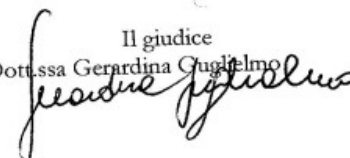
Attraverso questi ultimi (frutto di scelta discrezionale del legislatore: Cass. civ., sez. trib., 14/02/2018, n. 3524), infatti, si fa gravare sul debitore inadempiente la remunerazione dell'organo di riscossione per l'attività di recupero che questi svolge per conto dell'ente impositore. Dunque, non si tratta di un rimborso dei costi in senso stretto, ma di un *quid pluris*, costituito – appunto – dalla retribuzione del servizio prestato. Si noti che, espressamente, la Corte di Cassazione ha qualificato la natura dell'aggio come retributiva e non come tributaria né sanzionatoria (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 19/01/2018, n. 1311). Ne discende il rigetto delle doglianze in tal senso sollevate in ricorso. L'opposizione va quindi integralmente rigettata. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.

In ordine alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa, tenuto conto delle ragioni della decisione e del fatto che effettivamente l'avviso di addebito è stato notificato in pendenza di impugnazione del verbale di accertamento e che la definitività è conseguita alla mancata opposizione, senza esame nel merito delle doglianze formulate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- Rigetta il ricorso;
 - compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed i convenuti.
- Lagonegro, 8.10.2019

Il giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo


TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 8/10/2019

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO CHIAMATO

